



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

OGGETTO: **AUTORIZZAZIONE COMANDO TEMPORANEO EX ART. 1 COMMA 557
LEGGE 311/2004 PRESSO L'AREA VIGILANZA DEL COMUNE DI GIVOLETTO
DEI DIPENDENTI CALAROTA CARLO E MARANGON ANDREA.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **11:30** nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco		X
2.	VIRANO Virgilio	Vice Sindaco	X	
3.	FRANCO Anna	Assessore	X	
4.	GENTILE Riccardo	Assessore Esterno	X	
5.	SCAFIDI Rosario	Assessore	X	
6.	ZAMBAIA Sara	Assessore	X	

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente Rag. VIRANO Virgilio nella qualità di Vice Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell'Assessore al Personale Virano Virgilio.

Premesso che:

- il Comune di Givoletto si trova nell' inderogabile necessità di assicurare gli adempimenti di istituto nell' ambito dell' Area Vigilanza;
- al fine di ovviare a tale carenza, con nota prot. n. 1077 del 22/2/2019 il Comune di Givoletto ha richiesto di utilizzare gli agenti di Polizia Municipale sig.ri Calarota Carlo e Marangon Andrea in posizione di comando temporaneo in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo, ai sensi dell' art. 1, comma 557, della legge 311/2004, per circa 8 ore settimanali ciascuno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019.

Rilevato che:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del Comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente;
- il citato ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004, prevede, infatti, che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come il Comune di Givoletto, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la suddetta norma, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Quest'ultimo non potrà superare, infatti, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

Con successivo parere della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Ritenuto di autorizzare l'incarico in “quasi comando” degli Agenti di Polizia Municipale sig.ri Calarota Carlo e Marangon Andrea per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019 per 8 ore settimanali ciascuno.

Acquisita la preventiva disponibilità dei dipendenti sopra citati e il parere favorevole del Comandante del Corpo di Polizia Municipale Sig. Grillo Claudio, si è convenuto, un testo di accordo disciplinante i reciproci rapporti in funzione del comando sulla base di quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei Conti, sezione Veneto, nel parere di cui alla deliberazione n 17/2008 dell'8 maggio 2008.

**si propone che la Giunta Comunale
DELIBERI**

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, il comando temporaneo ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, dei dipendenti, sig.ri Calarota Carlo e Marangon Andrea, presso l'area vigilanza del Comune di Givoletto, accogliendo la richiesta di tale Comune nello spirito di collaborazione tra Enti.
3. Di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla sottoscrizione dell'apposito protocollo d'intesa e fino al 31 dicembre 2019, eventualmente prorogabile, rilevando che i sunnominati presteranno la propria attività presso il citato Comune per n. 8 ore settimanali ciascuno, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.
4. Di dare atto che il comando temporaneo (c.d. *quasi* comando) avviene ai sensi dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004, e sarà regolato dal protocollo d'intesa fra i due Comuni che congiuntamente si approva e che, formato da 7 articoli, viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale alla sottoscrizione del protocollo d'intesa sopra citato.
6. Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati ai citati dipendenti, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del Settore di assegnazione, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione agli stessi sottesa.
7. Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Givoletto e ai dipendenti interessati, assicurando che, in relazione all'incarico in argomento, saranno effettuate le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. e la dovuta pubblicazione sull'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell' art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ AUTORIZZAZIONE COMANDO TEMPORANEO EX ART. 1 COMMA 557 LEGGE 311/2004 PRESSO L'AREA VIGILANZA DEL COMUNE DI GIVOLETTO DEI DIPENDENTI CALAROTA CARLO E MARANGON ANDREA. ”, come sopra trascritta.

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Pianezza, lì 26/02/2019

IL VICE SINDACO
F.to Rag. VIRANO Virgilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27 febbraio 2019 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, li 27 febbraio 2019

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, li 27 febbraio 2019

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina